



CORTE DEI CONTI

**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL MOLISE**

nella Camera di Consiglio del 12 febbraio 2020

composta dai magistrati:

Lucilla VALENTE	Presidente, relatore
Sergio GASPARRINI	Consigliere
Domenico CERQUA	Referendario

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*", e successive modificazioni ed integrazioni, e, in particolare, l'art. 3 commi 4, 5 e 6;

VISTO il "*Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti*", approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite del 16 giugno 2000, n. 14, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 2008, n. 229/CP/2008 (G.U. n. 153 del 02.07.2008), ai sensi dell'art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008);

VISTO il comma 2, dell'art. 5, del menzionato Regolamento, secondo il quale le Sezioni regionali deliberano annualmente i propri programmi di controllo ed il successivo comma 3, il quale dispone che copia dei programmi medesimi sia comunicata ai Presidenti dei Consigli regionali e ai Presidenti dei Consigli delle Autonomie, ove istituiti;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "*Modifiche al titolo V*



*della parte seconda della Costituzione”;*

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante *“Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”* ed, in particolare, l’art. 7, commi 7, 8, 9, che conferiscono alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti la possibilità di rilasciare a regioni ed enti locali pareri in materia di contabilità pubblica e la verifica del perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio e di programma, secondo la rispettiva competenza nei confronti delle regioni e degli enti strumentali ad esse collegate, nonché sulla sana gestione finanziaria degli enti locali e sul funzionamento dei controlli interni, riferendo sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai consigli degli enti interessati;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 149, che all’art. 6, comma 2, attribuisce nuovi compiti alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, in materia di dissesto degli enti locali;

VISTA la legge costituzionale 20 aprile 2012, n.1, con la quale è stata introdotto il Principio del Pareggio di Bilancio;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che ha modificato il quadro delle attribuzioni spettanti alle Sezioni regionali di controllo, potenziandone il ruolo ed ampliando l’area delle analisi e delle indagini c.d. obbligatorie;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 243 di attuazione del principio di pareggio del bilancio;

VISTA la legge 27 dicembre 2019 n. 160, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”;*

VISTO il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175;



VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n.21/SSRRCO/INPR/2019, adottata nell'adunanza del 20 dicembre 2019, con la quale è stata approvata la "Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per l'anno 2020", inerente il quadro delle indagini della finanza pubblica e dei controlli sulla gestione, nonché i relativi indirizzi di coordinamento ed i criteri metodologici di massima, elementi che si collocano in una posizione propedeutica rispetto alla pianificazione delle Sezioni di controllo, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del vigente Regolamento per le funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 20 gennaio 2020, n.1/SE-ZAUT/2020/INPR, con la quale è stata approvata la programmazione dei controlli della Sezione delle Autonomie per l'anno 2020, relativamente alle attività di coordinamento delle Sezioni regionali;

VISTA l'ordinanza n. 3 del 5 febbraio 2020, con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo per il Molise ha convocato l'odierna adunanza per deliberare il programma di controllo, proprio della Sezione medesima, per l'anno 2020;

UDITO il Presidente relatore;

### **CONSIDERATO**

che le Sezioni regionali di controllo deliberano i propri programmi di controllo previa analisi di fattibilità e nel rispetto del quadro di riferimento programmatico definito dalle Sezioni Riunite in sede di controllo;

che il documento programmatico annuale rende ostensibili ai destinatari gli obiettivi e le linee operative fondamentali in coerenza delle quali opererà la Sezione in corso d'anno;

che alle Sezioni regionali è affidato il controllo sulle relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi che gli Organi di revisione degli Enti locali sono tenuti a trasmettere alla Corte dei conti ai sensi delle disposizioni vigenti (legge n. 266/2005);

che, sulla base degli esiti dei descritti controlli di regolarità contabile e finanziaria, potranno essere avviate verifiche di carattere generale e sistematico sugli andamenti complessivi della finanza degli Enti locali della Regione nonché ulteriori mirati approfondimenti, coinvolgenti aspetti di carattere gestionale, nei confronti di singoli Enti locali e con riferimento a specifiche situazioni problematiche;

che alle medesime Sezioni è affidato il controllo sulle relazioni che gli Organi di revisione degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale sono tenuti a trasmettere alla Corte dei conti, ai sensi delle disposizioni vigenti, e che tale controllo è stato rafforzato dalle nuove disposizioni di cui al D.L. n. 174/2012 (art. 1, comma 3);

che alle medesime Sezioni è affidato il controllo di cui all'art. 6, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, in materia di dissesto economico degli Enti locali;

che prosegue l'attività della Sezione, in materia di controllo preventivo di legittimità e di legittimità in via successiva previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123;

che l'art. 1 del D.L. n. 174/2012 ha assegnato alle Sezioni regionali il controllo sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi delle Regioni, e l'attività di parificazione del rendiconto generale della Regione, ai sensi degli artt. 39, 40 e 41 del Testo Unico di cui al R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;

che è compito della Sezione il monitoraggio dell'evoluzione del quadro normativo relativo alle Amministrazioni controllate e delle conseguenti problematiche, così come disposto dall'art. 11-bis del Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti con deliberazione 16 giugno 2000, n. 14, e successive modifiche ed integrazioni;

che, nel contesto dei controlli delle Sezioni regionali, una particolare valutazione esige il processo di attuazione dell'armonizzazione dei sistemi contabili (ex D.Lgs. n. 118/2011



s.m.i.), interessata da molteplici interventi normativi, data l'importanza che riveste per il più efficace monitoraggio e consolidamento dei conti pubblici, oltre che per il più adeguato raccordo dei conti nazionali con il sistema dei conti europei (SEC 2010) e per una più attenta analisi di sana gestione finanziaria, basata anche sulla comparabilità dei risultati raggiunti da ciascun ente;

che il d.lgs. n. 175/2016, inoltre, ha incrementato i compiti delle Sezioni Regionali di controllo nel processo di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, avviato dalle disposizioni dell'art. 1, c. 611 e 612, della L. 23 dicembre 2014, n. 190;

che nella deliberazione n. 21/SSRRCO/INPR/2019 del 20 dicembre 2019, infine, le Sezioni Riunite hanno annunciato iniziative di incontro con le Sezioni Regionali di controllo, *"in raccordo con la Sezione Centrale di controllo sulla gestione, con la Sezione delle Autonomie e con la Sezione Affari Comunitari, [...] per un'analisi comparativa delle risultanze emerse e delle metodologie adottate in sede di verifica dei rendiconti regionali e di analisi della legislazione di spesa"* (v. § 50), nonché ulteriori possibili analoghe iniziative per *"altre tematiche a valenza trasversale"* (v. ancora §50), tra le quali: *gli "interventi per la tutela del suolo e il contrasto al dissesto idrogeologico"; le "misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa degli enti regionali e locali"; la "gestione delle entrate e, in particolare, i problemi della riscossione dei crediti tributari, specie quelli per la violazione del codice della strada"; i "ritardi di pagamento e il connesso fenomeno delle spese legali e per interessi"; la "gestione dei rifiuti, l'economia circolare e, in generale, le azioni a tutela dell'ambiente"; l' "utilizzo dei fondi per la formazione continua del personale"; le "problematiche in sanità relative alla gestione delle liste di attesa e al rinnovo delle apparecchiature obsolete in dotazione delle strutture di assistenza"; i "nodi della mobilità territoriale e della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale";*

che nella medesima deliberazione n. 21/SSRRCO/INPR/2019, inoltre, è stata data



indicazione alle Sezioni Regionali di controllo di inserire nei propri programmi "specifici approfondimenti, nelle forme ritenute opportune," sugli investimenti e segnatamente sugli "investimenti a tutela dell'ambiente e del territorio" (v. § 4, ultimo capoverso), mentre le Sezioni medesime in più punti della predetta deliberazione sono state chiamate a collaborare con le altre strutture di controllo, e segnatamente con le Sezioni Riunite e con la Sezione delle Autonomie, sulle eventuali iniziative di interesse che esse potranno assumere nel corso del 2020;

che non è da sottovalutare che, nel 2020, i compiti affidati alle Sezioni regionali direttamente dalla legge porteranno ad un incremento di attività in relazione alle necessarie verifiche di costituzionalità delle leggi da applicare, posta l'ampliata possibilità per le stesse di sollevare questioni di legittimità costituzionale in via incidentale nel procedimento di controllo stesso (vedi sent. Corte costituzionale n. 196/2018, n. 138/2019 e n. 146/2019) possibilità riconosciuta dalla Corte costituzionale assai di recente anche in sede di esame dei piani pluriennali di riequilibrio finanziario (vedi sent. n. 18/2019); ma già ammessa dalla stessa Consulta (sent. n. 138 e 146 del 2019) nel giudizio di parificazione del rendiconto regionale, anche in riferimento al parametro di riparto della competenza legislativa (art. 117 cost);



che l'attività di controllo della Sezione per l'anno 2020, dovrà assicurare, in primo luogo, la realizzazione delle attribuzioni obbligatorie per legge come più volte evidenziato in passato dalla Sezione delle autonomie.

EVIDENZIATO che allo stato sono ancora aperte le seguenti indagini:

- ✓ verifica dei provvedimenti consequenziali adottati a seguito delle pronunce adottate relativamente al rendiconto 2016 (allo stato, n.2), al rendiconto 2017 (allo stato, n.2) e al rendiconto 2018 (allo stato, n.2) di Enti Locali (art.148bis TUEL);
- ✓ esame di n.81 bilanci (cfr. deliberazione n. del n.21/2018/INPR) e rendiconti 2017

- di Enti Locali (art.1, commi 166 e 167 della L. n.266/2005, art.148bis TUEL e art.6, commi 2 e 3 del DL n.174/12 convertito con L.n.213/12);
- ✓ esame di n.135 bilanci (cfr. deliberazione n. del n.27/INPR/2019) e rendiconti 2018 di Enti Locali (art.1, commi 166 e 167 della L. n.266/2005, art.148bis TUEL e art.6, commi 2 e 3 del DL n.174/12 convertito con L.n.213/12);
  - ✓ verifica, per l'anno 2018, del funzionamento dei controlli interni dei Comuni con popolazione >15.000 abitanti e delle Province (art.148 TUEL);
  - ✓ esame del consuntivo 2018 della Regione e verifica (entro 30gg.) dei provvedimenti consequenziali adottati (art.1 commi 3, 4 e 7 del DL n.174/12 convertito con L. n.213/12);
  - ✓ esame del bilancio previsionale (cfr. deliberazione n.27/INPR/2019) e d'esercizio 2018 delle strutture del SSN e verifica dei provvedimenti consequenziali adottati (art.1 comma 170 della L. n.266/2005 e art.1 commi 3 e 7 del DL n.174/12 convertito con L. n.213/12);
  - ✓ esame della tipologia di coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nell'anno 2019 e sulle tecniche di quantificazione degli oneri (art.1 comma 2 del DL n.174/12 convertito con L.n.213/12);
  - ✓ monitoraggio, per quelli pervenuti nel secondo semestre 2019, degli atti di spesa assunti da pubbliche amministrazioni di importo superiore ai 5.000 euro concernenti incarichi di studio, ricerca, consulenza conferiti ad estranei alle pubbliche amministrazioni e convegni, mostre, pubblicità, relazioni pubbliche e spese di rappresentanza (art.1, comma 173, della L. n.266/2005);
  - ✓ monitoraggio ed esame degli acquisti extra Consip/Mepa/RDO assunti nell'esercizio 2018 dalle amministrazioni territoriali già soggette ad altre forme di controllo (n.139).



## **DELIBERA**

di approvare il "Programma di controllo sulla gestione per l'anno 2020", ai sensi dell'art. 5, comma 2, del "Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti" di cui alla deliberazione delle Sezioni Riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modifiche ed integrazioni, articolato come segue:

## **Art. 1**

### **ATTIVITA' DI CONTROLLO DI COMPETENZA DELLA SEZIONE**

#### **1. NEI CONFRONTI DELL' AMMINISTRAZIONE STATALE**

**1.1 Controllo preventivo di legittimità sugli atti** degli organi dello Stato aventi sede nella Regione e sui decreti di accertamento dei residui, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 3 e ss. modificazioni ed integrazioni.

**1.2 Controllo successivo di legittimità** di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 123/2011.

**1.3 Controllo di regolarità contabile:** Validazioni delle contabilità mensili di tesoreria per le spese effettuate dagli organi decentrati dello Stato (DPR n. 367/1994), dei DAR e dei prospetti di rendicontazione (modelli 27C/G) dei funzionari delegati al sistema integrato Ragioneria-Corte dei conti.

#### **2. NEI CONFRONTI DELLA REGIONE**

**2.1 Controllo monitoraggio sulla gestione della Regione (art. 3, comma 5, legge n. 20/1994; art. 7, comma 7, legge n. 131/2003).**

L'attività di monitoraggio sulla gestione della Regione avverrà attraverso l'acquisizione di atti inviati ad impulso della medesima o su richiesta della Sezione, in particolare, nel settore della finanza regionale, senza soluzione di continuità e con cadenza periodica costante. Il monitoraggio sarà effettuato anche sulla gestione di cassa della Regione, rispetto al quale, ai fini di periodici controlli, si utilizzeranno le informazioni del sistema SIOPE. In tale ottica si inserisce anche il monitoraggio sugli adempimenti connessi all'esatta applicazione dei principi relativi all'armonizzazione dei sistemi contabili ex decreto



legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

**2.2 Controllo finanziario sul bilancio di previsione per il 2020 della Regione (art. 1, commi 1, 3, 7, D.L. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012; art. 1, comma 166, legge n. 266/2005).**

Come già avvenuto per i bilanci di previsione precedenti, nel 2020, la Sezione dovrà esaminare, sulla base delle linee guida che elaborerà la Sezione delle Autonomie, il bilancio di previsione per il 2020, verificando il rispetto degli obiettivi annuali del pareggio di bilancio, dei vincoli di finanza pubblica e della sostenibilità dell'indebitamento, nonché dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare gli equilibri economico finanziari. Le risultanze confluiranno nella Relazione di parificazione del rendiconto generale della Regione.

**2.3 Controllo finanziario sul rendiconto per il 2019 (art. 1, commi 1, 3, 7, D.L. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012; art. 1, comma 166, legge n. 266/2005).**

Nel 2020 la Sezione esaminerà, sulla base delle linee guida che elaborerà la Sezione delle Autonomie, il rendiconto del 2019, verificando il rispetto degli obiettivi annuali del pareggio di bilancio, l'osservanza del vincolo in tema d'indebitamento, la sostenibilità dell'indebitamento, e l'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare gli equilibri economico finanziari, nonché effettuerà la verifica delle partecipazioni in società controllate, e della coerenza dei risultati della Regione con i risultati definitivi della gestione degli enti del Servizio sanitario regionale.

L'esito di tale esame, confluirà nella relazione di parificazione del Rendiconto generale della Regione.

**2.4 Esame della relazione annuale del Presidente della Regione sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e adeguatezza dei controlli interni per l'esercizio 2019 (art. 1, comma 6, D.L. n. 174/2012, convertito dalla legge n.**



**213/2012**), per la quale la Sezione delle Autonomie dovrà emanare le relative linee guida. Le valutazioni relative alla relazione, che sarà presentata dal Presidente della Regione nel 2020, confluiranno nella relazione di parificazione del Rendiconto generale della Regione.

**2.5 Giudizio di parificazione del Rendiconto generale della Regione Attività propedeutiche e predisposizione della relazione sulla regolarità e legittimità della gestione (art. 1, comma 5, D.L. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012).**

In merito alle attività propedeutiche alla parifica, informative e amministrative, ai rapporti con l'Amministrazione regionale, al campionamento, all'individuazione delle scritture contabili che la Sezione deve verificare, all'approfondimento di temi specifici annualmente indicati dal Collegio, si confermano i criteri già adottati per la parifica dei precedenti rendiconti. In particolare, è confermata l'articolazione del procedimento, nell'ambito del quale, ai sensi dell'art. 1 comma 5 citato, la Sezione segnalerà al Consiglio regionale e alla Giunta regionale *"le misure di correzione e gli interventi di riforma necessari al fine, in particolare, di assicurare l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa, attraverso la elaborazione della Relazione ex art. 39, 40 e 41 del T.U. di cui al R.D. 1214/1934"*.

L'individuazione del contenuto vero e proprio dell'attività di parifica ai sensi dell'art. 39 del Testo Unico n. 1214/1934 - sostanzialmente riassumibile nel *"duplice raffronto tra rendiconto e documentazione di bilancio con le scritture contabili dell'Ente tenute o controllate dalla Corte"* - avverrà, come per il precorso esercizio, anche attraverso l'utilizzo di metodologie statistiche di tipo campionario in linea con il sistema MUS (*Monetary Unit Sampling*) che la Corte dei conti europea utilizza per gli accertamenti nel contesto della dichiarazione annuale di affidabilità (*Déclaration d'assurance - DAS*).

Il giudizio di parificazione del rendiconto generale riguarderà l'esercizio finanziario 2019 e, per effetto del richiamo agli articoli citati, dovrà essere adottato con la forma della

giurisdizione contenziosa e con l'intervento del procuratore regionale. Il giudizio comprenderà anche gli esiti del controllo sul bilancio di previsione 2019-2021. L'attività di controllo dovrà essere espletata entro il mese di luglio 2020.

**2.6 Verifica della regolarità dei rendiconti dei Gruppi consiliari della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2019 (art. 1, commi 9, 10, 11, 12, D.L. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012).**

La Sezione procederà al prescritto controllo nel rispetto dei termini previsti dalle norme.

**2.7 Verifiche sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali di spesa e sulle tecniche di quantificazione degli oneri (art. 1, comma 2, D.L. n. 174/2012, convertito da legge n. 213/2012).**

La Sezione approverà la prevista relazione concernente le leggi regionali emanate nel corso del 2019 entro il 30 giugno 2020.

**2.8 Verifiche sugli organismi strumentali della Regione, di cui all'art. 1, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 118/2011.**

Gli adempimenti obbligatori della Sezione si sono incrementati per via dell'art. 1, comma 799, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), che prevede che i controlli delle Sezioni regionali della Corte dei conti, previsti dall'art. 1 del D.L. n. 174/2012, convertito, con modificazioni dalla legge n. 213/2012, si estendano anche agli organismi strumentali della Regione, di cui all'art. 1, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 118/2011. La verifica costituirà parte integrante della relazione che accompagnerà il giudizio di parifica.

**3. NEI CONFRONTI DEGLI ENTI DEL SSR**

**3.1 Controllo monitoraggio sulla gestione della sanità nella Regione Molise (art. 3, comma 5, legge n. 20/1994; art. 7, comma 7, legge n. 131/2003).**

**Indagine sulla gestione sanitaria nella Regione Molise.**



In particolare, l'attenzione verte sull'attuazione del Piano di rientro e dei successivi Programmi operativi, ai quali è assoggettata la Regione Molise e allo svolgimento delle attività propedeutiche alla stesura, da parte del Magistrato incaricato, del referto sull'assistenza sanitaria che costituirà parte integrante della relazione che accompagnerà il giudizio di parifica.

**3.2 Controllo e monitoraggio sulla gestione degli enti del Servizio sanitario regionale, in particolare esame del bilancio preventivo e del bilancio d'esercizio degli enti medesimi (art. 1, commi 166 e ss., legge n. 266/2005; art. 3, 4 e 7, comma 3, D.L. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012).**

La Sezione completerà l'esame sulla sana gestione finanziaria degli Enti del Servizio sanitario regionale sulla base dei questionari-relazioni dei Collegi sindacali relativi ai bilanci dell'esercizio 2018.

Nel 2020 la Sezione esaminerà, sulla base di apposite linee guida elaborate dalla Sezione delle Autonomie, il bilancio preventivo ed il bilancio d'esercizio 2019, degli Enti del SSR, verificando il rispetto degli equilibri economico-patrimoniale e finanziario dei medesimi, e l'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicarli, verificando, come già ricordato, anche la coerenza dei risultati della Regione con i risultati definitivi della gestione degli enti del Servizio sanitario regionale.

Nell'ambito di tale verifica la Sezione si riserva eventuale pronuncia di accertamento qualora rilevi comportamenti contrari alla sana gestione (squilibri economico-finanziari, mancata copertura di spese, violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria e mancato rispetto degli obiettivi del patto interno) e conseguente valutazione dei provvedimenti adottati dall'ente atti a rimuovere, nei termini di legge, le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio.

**3.3 Accertamento dei risultati definitivi degli enti del Servizio sanitario re-**



gionale compresa la Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) e del loro inserimento nei documenti regionali (art. 3, comma 4, D.L. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012).

#### **4. NEI CONFRONTI DEGLI ENTI LOCALI**

**4.1 Verifica sulla legittimità e regolarità della gestione e sul funzionamento dei controlli interni delle Province e dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, in riferimento all'esercizio 2019 (art. 3, comma 1, lett. e), del D.L. n. 174/2012, nuovo art. 148 TUEL).**

La Sezione regionale, a seguito dell'adozione da parte della Sezione delle Autonomie di apposite linee guida, esaminerà e valuterà, con cadenza annuale e limitatamente ai sopraindicati enti, il referto inviato dal rappresentante legale dell'ente.

**4.2 Controllo di regolarità contabile e finanziaria e monitoraggio sui bilanci preventivi e sui rendiconti di gestione degli Enti locali (art. 3, comma 4, legge n. 20/1994; art. 1, commi 166 e ss., legge n. 266/2005; commi 1 e 2, art. 148-bis del TUEL sostituito dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012).**



Si tratta di un'attività di controllo già svolta dalla Sezione, sulla base della previsione contenuta nell'art. 1, comma 166, legge 266/2005. La novità più importante introdotta dal D.L. n. 174/2012 è rappresentata dall'obbligo, da parte della Sezione, di valutare le misure correttive adottate dall'ente entro il termine di trenta giorni dal loro ricevimento, nel caso in cui venga adottata una "*pronuncia di accertamento*" ai sensi dell'art. 148 del TUEL.

Nel corso del 2020, la Sezione, oltre ad ultimare le attività di verifica sui rendiconti 2017-2018 ancora in corso, dovrà svolgere il controllo sui rendiconti 2019 e sui bilanci di previsione 2020-2022 nel contesto della contabilità armonizzata.

Nell'ambito di tale verifica la Sezione si riserva eventuale pronuncia di accertamento qualora rilevi comportamenti contrari alla sana gestione (squilibri economico-finanziari,

mancata copertura di spese, violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria e mancato rispetto degli obiettivi del patto interno) e conseguente valutazione dei provvedimenti adottati dall'ente atti a rimuovere nei termini di legge le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio.

**4.3 Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale per gli enti nei quali sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocarne il dissesto finanziario (art. 243-bis e art. 243-quater, introdotti dall'art. 3, comma 1, lett. r), D.L. n. 174/2012) e della relazione sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale per gli Enti locali ammessi a tale procedura.**

Si tratta di un'attività che la Sezione viene chiamata a svolgere quando i Consigli comunali degli Enti locali della Regione Molise, accertata la sussistenza di squilibri strutturali del bilancio, in grado di provocarne il dissesto finanziario, deliberano di ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis del TUEL. La Sezione, ricorrendo la fattispecie, effettuerà un monitoraggio semestrale sull'attuazione dei piani di riequilibrio, finalizzato alla verifica del raggiungimento degli obiettivi intermedi. Attualmente gli enti in piano di riequilibrio monitorati dalla Sezione nei termini sopraesposti sono n. 8. Tutt'ora *in fieri* l'istruttoria da parte della Commissione ministeriale per altri n.5 Enti Locali.



**4.4 Verifica sulle relazioni di fine mandato trasmesse dai sindaci dei comuni e dai Presidenti delle province (art. 1-bis, comma 2, lettera c), del D.L. n. 174/2012).**

La Sezione regionale accerterà le eventuali violazioni procedurali da parte degli Enti tenuti alla redazione, pubblicazione sul sito istituzionale e trasmissione alla competente Sezione regionale di controllo delle relazioni di fine mandato, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica e il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa.

#### **4.5 Verifica dell'attuazione delle misure dirette alla razionalizzazione della spesa pubblica per gli enti territoriali (art. 6, comma 3, D.L. 174/2012).**

Per lo svolgimento di tale attività di controllo la Sezione delle Autonomie ha definito le metodologie necessarie comuni alle Sezioni regionali di controllo al fine poi di poter riferire al Parlamento, con deliberazione n. 20/SEZAUT/2019/INPR.

La Sezione regionale è chiamata ad effettuare i controlli *"per la verifica dell'attuazione delle misure dirette alla razionalizzazione della spesa pubblica degli enti territoriali"* in base alle metodologie suddette e *si riserva, "in presenza di criticità della gestione"* di assegnare, *"alle amministrazioni interessate un termine, non superiore a trenta giorni, per l'adozione delle necessarie misure, dirette a rimuovere le criticità gestionali evidenziate"* e di vigilare *"sull'attuazione delle misure correttive adottate"*. Come da linee guida, la Sezione, in sede di primo sperimentale approccio, selezionerà gli enti da verificare.

#### **Art. 2**

#### **ULTERIORI ATTIVITA' DI CONTROLLO DI COMPETENZA DELLA SEZIONE**

**5.1. Attività consultiva e di ulteriore collaborazione** a seguito di richiesta dei Comuni, Province e Regione in materia di contabilità pubblica ed ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

**5.2. Riscontro degli atti di spesa di importo superiore a 5.000 euro relativi a provvedimenti di conferimento degli incarichi di consulenza, ricerca e studio e spese di rappresentanza**, ai sensi dell'art. 1, comma 173 della legge n. 266/2005 e dell'art. 16, comma 26, del D.L. n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, e **sui regolamenti per il conferimento di incarichi esterni**, ai sensi dell'art. 3, comma 57, della legge n. 244/2007.

**5.3. Monitoraggio concernente l'esercizio del diritto di recesso dai contratti in**



**essere** di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 95/2012 **e le autorizzazioni agli acquisiti in deroga alle convenzioni Consip o di centrali di committenza regionali** di cui all'art. 1, commi 510-517, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016).

### **Art. 3**

#### **ATTIVITA' DI CONTROLLO INDIVIDUATE DALLA SEZIONE**

Tenuto conto della mole di adempimenti da eseguire e della complessità delle funzioni da svolgere, ed in considerazione del numero di Magistrati assegnati alla Sezione, da tempo in attesa di adeguata integrazione, non residuano spazi per l'attivazione facoltativa di ulteriori indagini di controllo successivo sulla gestione.

#### **ORDINA**

- che, a cura della Segreteria della Sezione, la presente deliberazione sia inviata al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Giunta regionale, ai Presidenti dei Consigli comunali e ai Sindaci e, infine, ai Presidenti delle Province della Regione Molise;
- che la deliberazione medesima sia comunicata al Presidente della Corte dei conti.

Così deliberato a Campobasso, nella Camera di consiglio del 12 febbraio 2020.

Il Presidente, relatore  
(Lucilla VALENTE)

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 13 febbraio 2020

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(dott. Davide Sabatò)